

Registrazione di Atto Privato

Il 08/07/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZ2, serie 3, numero 417

data di stipula: 02/04/2025

ident.vo telematico: TZ225L000417000HH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91040520479

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91040520479				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 26,66

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24





Verbale Assemblea dei Soci

02-04-2025

L'Assemblea è legalmente riunita con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto

Soci presenti: Sandra Magnani, Antonella Sessarego, Rossano Lucarini, Danila Vezzani, Ivano Pavano, Lucia De Blasi, Eleonora Romano, Elena Moncini, Andrea Bonvicini.

L'Assemblea ha inizio alle ore 18:30 con la discussione degli argomenti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione delle variazioni allo Statuto nei punti richiesti per legge per poter accedere all'iscrizione del Registro Unico del Terzo Settore e poter, quindi accedere alle semplificazioni e agevolazioni fiscali e amministrative riconosciute dallo Stato Italiano per le associazioni non a fini di lucro. L'Assemblea accetta all'unanimità il nuovo statuto, corrispondente all'allegato A di questo verbale Sarà cura del Presidente registrare le modifiche statutarie all'Agenzia delle Entrate e procedere con l'iscrizione al RUNTS,
- 2) Accettazione delle dimissioni della socia e Vice Presidente Francesca Cardelli per motivi personali. L'Assemblea nomina il nuovo Vice Presidente nella persona del Sig. Rossano Lucarini già membro del Consiglio come previsto dallo statuto, che accetta la nomina.
- 3) Nomina del nuovo segretario a fronte del triste decesso del Consigliere Sergio Chimenti in data 20-03-2025. Viene nominato nuovo Segretario l'Avvocato Eleonora Romani, già membro del Consiglio come previsto dallo statuto, che accetta la nomina.
- 4) Analisi della proposta del Socio Andrea Bonvicini che propone di fare, per vie legali una richiesta di chiarimento alla Procura della Repubblica di Pistoia su co e la Società Terme di Montecatini Spa ha speso, negli anni 2000-2010, i fondi ottenuti sotto forma di prestito bancario e intenzionalmente destinati soprattutto alla trasformazione dello stabilimento Terme Leopoldine nella piscina termale più grand del mondo, progetto sospeso a metà e mai ripreso per mancanza di fondi. I soci hanno discusso ampiamente l'opportunità e i rischi di questa operazione. L'assemblea, all'unanimità tranne Bonvicini, ha deciso di non procedere in questo senso necessitando la questione di eventuali ulteriori approfondimenti della situazione ad opera di un legale delegato di fiducia dell'associazione ed essendo la Società Terme già sotto l'attenzione della Procura per l'esecuzione di un piano di Concordato Fallimentare in continuità.
- 5) Analisi dello stato dell'arte delle azioni intraprese. La Presidente comunica che è stata ufficialmente protocollata presso il Comune di Montecatini la richiesta di patrocinio della manifestazione "Volte e storie del '900" ma che il Comune non ha ancora analizzato la questione.



Il Presidente ricorda ai Soci Fondatori che le future Assemblee prevederanno la presenza anche di soci non fondatori, in quanto il diritto di voto dei soci decorre per statuto a partire dal quarto mese dalla data di iscrizione.

L'Assemblea termina alle ore 20:30.

Il Presidente

Sandra Magnani

Il Segretario

Eleonora Romani

ALLEGATO A – Assemblea dei Soci del giorno 02-04-2025

STATUTO IN APPROVAZIONE

Associazione Culturale AMA Montecatini Terme ETS

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione culturale apartitica, apolitica, aconfessionale senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Ama Montecatini Terme ETS", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Montecatini Terme in via Michelangelo n.8 e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.



L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo:

1. Fare proposte e intraprendere azioni utili a tutelare e valorizzare sotto ogni profilo la città di Montecatini Terme in termini di decoro, sviluppo economico e sviluppo turistico, lotta al degrado, vivibilità secondo un Progetto Sistema Città che veda coinvolti commercianti albergatori, proprietari di immobili, semplici cittadini e persone che animano a vario titolo la vita economica della città per sviluppare lavoro e benessere.
2. Porsi in interlocuzione e cooperazione con l'Amministrazione Comunale di Montecatini Terme al fine di suggerire e favorire iniziative atte a conservare e sviluppare il contesto storico-termale-culturale-commerciale del centro della città che ne è stato nella storia, ed è tutt'ora, la maggiore risorsa economica.
3. Porsi in interlocuzione e cooperazione con l'Amministrazione Comunale di Montecatini Terme e con le Forze dell'Ordine per indicare criticità percepite e sollecitare misure atte a garantire il diritto alla sicurezza, alla tranquillità ed al riposo dei cittadini e dei turisti prevenendo ed ostacolando situazioni di rischio.
4. Proposta ed organizzazione, anche in partenariato, di eventi e manifestazioni che mirano a valorizzare il centro della città a tutto tondo.
5. Studio e proposta di interventi che mirano a rendere il centro della città in grado di offrire un servizio di accoglienza turistico termale e commerciale di alto livello attraverso migliorie a tutto tondo della gestione del territorio come sicurezza, decoro urbano, traffico, parcheggi, orari di apertura delle attività commerciali e qualità dei servizi commerciali ed alberghieri.
6. Valorizzazione del territorio di Montecatini Terme come motore economico e turistico della Valdinievole, a partire dalla valorizzazione delle frazioni (Nievole e Montecatini Alto) anche in collaborazione e sinergia con le altre associazioni territoriali e di interesse nazionale.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

Ama Montecatini Terme – Associazione Culturale non a fini di lucro
Via Michelangelo 8 – 51016 Montecatini Terme
CF 91040520479



- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

attività culturali e di sviluppo, eventi, convegni e manifestazioni atti a valorizzare e promuovere Montecatini Terme e la Valdinievole dal punto di vista, culturale, economico e turistico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.



L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche maggiorenni ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (CONSIGLIO) una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il CONSIGLIO delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere annuale rinnovabile. Una volta accettata la prima richiesta di associazione, la possibilità di rinnovo può venire meno solo nei casi



previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi *(se maggiorenni)*;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal CONSIGLIO;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica in caso di mancato pagamento della quota annuale di iscrizione o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del CONSIGLIO e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al CONSIGLIO, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data di registrazione della richiesta di dimissione da parte del CONSIGLIO.



L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro il 30 marzo dell'anno finanziario.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il CONSIGLIO (Organo Amministrativo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato;

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 4 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto, per gli associati ETS, lo Statuto può attribuire più voti a ciascun associato, sino ad un massimo di 5, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 o di 5 associati nel momento in cui l'associazione superasse il numero di 500 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.



L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili;

nomina e revoca i componenti degli organi associativi e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, aventi diritto di voto in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Il voto degli Amministratori non è valido per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre il voto positivo dei 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto positivo dei 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre il voto positivo dei 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

Il voto degli Amministratori non è valido per l'approvazione del bilancio.

ART. 8



(Organo di amministrazione o CONSIGLIO)

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- Nomina, tra i suoi membri, delle cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario.

Il CONSIGLIO, nei primi due anni di attività dell'associazione prevede la presenza di tutti i Soci Fondatori. Il CONSIGLIO è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di un anno con possibilità di essere rieletti per due mandati consecutivi, non sono posti limiti per mandati non consecutivi. La cooptazione non è ammessa.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del CONSIGLIO avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per il suddetto Organo, tre giorni prima in caso di urgenza



e senza restrizione in seconda chiamata, purché data e ora della seconda chiamata siano indicate nella data di convocazione.

Il CONSIGLIO è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del CONSIGLIO sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nelle sedute del CONSIGLIO anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal CONSIGLIO tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il CONSIGLIO e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (Organo di amministrazione, Presidente, Organo di controllo).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e cioè quando e se l'associazione supera il numero di 500 iscritti secondo l'Art. 30-31 del Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)



Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal COSNIGLIO, viene approvato dalla Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.



L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 17

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

ART. 18

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 19

(Rinvio)



Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

